

N. R.G. 15931/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Anna Maria Rossi	Giudice
dott. DARIA SBARISCIA	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15931/2013** promossa da:

FALL. PLUTONE SRL GIA' PENTIMONE COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01055630774), con il patrocinio dell'avv. D'ALOIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in STRADA PETRARCA 8 43100 PARMA presso il difensore avv. D'ALOIA ANTONIO

ATTORE

contro

ANDREA PENTIMONE (C.F. PNTNDR65T17E326R), con il patrocinio dell'avv. ANDREOLI ANTONIO e dell'avv. PIVA STEFANO (PVISFN71A26G337A) VIALE TOSCHI 4 43100 PARMA; elettivamente domiciliato in VIALE TOSCHI 4 43100 PARMA presso il difensore avv. ANDREOLI ANTONIO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per il fallimento attore:



Il Fallimento Plutone S.r.l., in liquidazione rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Antonio D'Aloia, sostituito dall'Avv. Maria Stella Mancuso dà atto della rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti di Giorgio Simoni, Paolo Morello e Chiara Scarpone, nonché delle terze chiamate in causa Società Reale Mutua di Assicurazioni, Assicurazioni Generali S.p.A. e Assicuratori dei Lloyd's depositando le relative ricevute di consegna di notificazione.

Alla luce della intervenuta definizione transattiva della controversia tra parte attrice e i sindaci dott. Simoni, dott. Morello e dott.ssa Scarpone, il Fallimento Plutone S.r.l. in liquidazione intende modificare parzialmente le conclusioni rassegnate in atto di citazione, limitatamente alle sole quote interne e personali di debito di questi ultimi, con conseguente scioglimento del vincolo di solidarietà per il debito risarcitorio per cui si controverte e conseguente riduzione della domanda risarcitoria della parte attrice nei confronti degli altri coobbligati (sig. Pentimone Andrea) per l'ammontare corrispondente alla quota di debito riferibile ai dottori Simoni, Morello e Scarpone, da stralciarsi dall'intera obbligazione risarcitoria.

Si rassegnano quindi le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione disattesa, così giudicare:

- accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Pentimone Andrea per aver commesso, nella sua qualità di amministratore e socio unico della società Pentimone Costruzioni, le gravi e ripetute violazioni dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo agli amministratori, a tutela della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ed a garanzia dell'affidamento dei terzi creditori, come analiticamente descritte in narrativa;
- per l'effetto, giusto il disposto degli artt. 146 l.fall., 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2476, 2489, 2407, 2409 bis c.c., condannare il Sig. Pentimone al risarcimento dei danni conseguenti ai denunciati inadempimenti e/o ad attività illecite, quantificati in via provvisoria nella somma di euro 6.853.292,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*

Con vittoria delle spese di lite”.

Conclusioni per il convenuto Pentimone Andrea

Voglia l'Ill.mo tribunale di Bologna ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato in data 23.1.2015 per violazione dell'art. 164 c.p.c. e, comunque, nel merito, Voglia respingere le domande tutte formulate nei confronti del convenuto Pentimone Andrea in quanto inammissibili, improcedibili, infondate, non provate o come meglio ritenuto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e formale istanza di distrazione in favore degli avvocati Stefano Piva e Antonio Andreoli.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

1. Il fallimento della società Plutone s.r.l. in liquidazione (già Pentimone Costruzioni s.r.l.) ha convenuto in giudizio Andrea Pentimone, in qualità di ex amministratore e liquidatore della società fallita, e, in via solidale, i sindaci della società medesima Morello Paolo, Simoni Giorgio e Scarpone Chiara, al fine di ottenere l'accertamento, in capo al primo, dell'esistenza di gravi e ripetute violazioni dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo agli amministratori a tutela della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e a garanzia dell'affidamento dei terzi creditori e, a carico dei secondi per inosservanza dei loro obblighi di legge, il tutto ai sensi degli artt. 146 l.f., 2393, 2393, 2394, 2394 bis, 2476, 2489, 2409 bis c.c.; con la condanna del Pentimone al risarcimento del danno nella misura di euro 6.913.292,83 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare dovuta, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e, in via solidale, degli ex sindaci per la quota di danno relativa al periodo 25.2.2005 al 24.2.2009.
2. A fondamento della domanda ha esposto che Andrea Pentimone era stato socio unico e amministratore della società (oltreché liquidatore) dalla data di costituzione, nel 2004, fino alla data del fallimento, dichiarato con sentenza del tribunale di Parma il 17.11.2010, e che, in tale veste, egli aveva posto in essere una serie di operazioni preordinate all'ottenimento di benefici personali in suo favore recando un danno della società poi fallita "*giacché causa di un annacquamento del patrimonio della società*". Annotava inoltre la procedura attrice che dall'esame della documentazione contabile era emersa la mancanza di riscontri su quanto annotato nella contabilità, una gestione della attività di contabilizzazione comunque lacunosa e viziata da gravi omissioni, irregolarità nelle dichiarazioni fiscali IRES, IRAP e IVA per il periodo fiscale 2006 e 2007, e che, in conseguenza, il danno pareva complessivamente quantificabile nell'importo indicato di euro 6.913.292,83, salvo diverse emergenze conseguenti alla attività istruttoria, da svolgersi per il tramite di una CTU.
3. Nel giudizio si sono costituiti, con il ministero di diversi difensori Andrea Pentimone e gli ex sindaci Morello, Simoni e Scarpone. Andrea Pentimone ha rilevato l'infondatezza dell'azione in quanto sfornita di prova sia in ordine ai fatti posti a fondamento delle contestazioni che con riferimento alla riconducibilità del danno ai fatti medesimi; ha chiesto quindi il rigetto delle

domande proposte nei suoi confronti con il favore delle spese. I convenuti Morello, Simoni e Scarpone, previa richiesta di autorizzazione a chiamare in causa in garanzia le compagnie di assicurazione Società Real Mutua di Assicurazioni, Lloyd's di Londra e Assicurazioni Generali s.p.a., hanno chiesto in via principale il rigetto delle domande proposte nei loro confronti e, in via subordinata e per il caso di accertamento di responsabilità nei confronti di essi convenuti, dichiarare tenute e condannare le stesse a corrispondere gli indennizzi dovuti, oltreché condannare Andrea Pentimone a tenerli manlevati dagli obblighi risarcitori che si fossero accertati nei confronti dell'amministratore integralmente o, comunque, in proporzione al grado di responsabilità accertato a loro carico, dichiarando altresì compensato il detto credito con quanto ad essi dovuto per i servizi professionali resi alla Pentimone Costruzioni s.p.a.

4. La causa è stata istruita documentalmente e attraverso una CTU.

Nel corso della detta attività i convenuti Morello, Simoni e Scarpone hanno raggiunto un accordo con la procedura attrice e, conseguentemente, analogo accordo è stato raggiunto con le compagnie di assicurazione chiamate a manleva. Conclusa la transazione, il fallimento ha chiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni dichiararsi estinto il giudizio per rinuncia agli atti nei confronti degli ex sindaci, i quali hanno accettato la rinuncia; conseguentemente, i convenuti Morello, Simoni e Scarpone hanno dichiarato di rinunciare al giudizio nei confronti delle compagnie assicuratrici terze chiamate, le quali hanno a loro volta accettato la rinuncia. Estinto parzialmente il giudizio promosso dal fallimento nei confronti degli ex sindaci a spese integralmente compensate nonché il giudizio tra gli ex sindaci e le compagnie assicuratrici parimenti a spese integralmente compensate, il fallimento ha precisato le conclusioni nei soli confronti del convenuto Andrea Pentimone, nel modo che è stato riportato in epigrafe, e il convenuto Pentimone ha precisato le conclusioni richiamandosi alla propria comparsa di risposta; la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

5. Preliminarmente deve darsi atto che il fallimento, in sede di precisazione le conclusioni, ha precisato, reiterando la stessa dichiarazione in sede di comparsa conclusionale, che *“intende modificare parzialmente le conclusioni rassegnate in atto di citazione, limitatamente alle sole quote interne e personali di debito di questi ultimi, con conseguente scioglimento del vincolo di solidarietà per il debito risarcitorio per cui si controverte e conseguente riduzione della domanda risarcitoria della parte attrice nei confronti degli altri coobbligati (sig. Pentimone Andrea) per l'ammontare corrispondente alla quota di debito riferibile ai dottori Simoni, Morello e Scarpone, da stralciarsi dall'intera obbligazione risarcitoria”*. Nessuna osservazione

è intervenuta sul punto da parte del convenuto Pentimone né in sede di precisazione delle conclusioni né in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.; il convenuto Pentimone non ha depositato la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.

6. Tanto premesso, va ora osservato che la domanda risarcitoria proposta dal fallimento attore nei confronti del convenuto ex amministratore Andrea Pentimone è fondata nei soli limiti di quanto accertato nella disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, non avendo il fallimento, per il resto, fornito, come era suo onere (cfr. Cass. SU 5100 del 2015) la prova della sussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e le condotte contestate, apparendo per la verità, nella stessa prospettazione dell'attore, per la maggior parte dei casi tale nesso di causalità rappresentato in termini meramente ipotetici e preuntivi. Né può ritenersi, come sembrerebbe richiedere in alcuni punti degli atti difensivi lo stesso fallimento attore, che la liquidazione del danno possa effettuarsi, nella stessa misura, a titolo di danno diretto o in via subordinata, a titolo di liquidazione equitativa, diversi essendo i presupposti richiesti per la liquidazione diretta o equitativa. Neanche, infine, può darsi seguito alla richiesta, formulata per la prima volta in sede di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio da parte del CTP della procedura, di liquidare il danno attraverso il criterio equitativo della differenza tra i netti patrimoniali di periodo, argomentata dal fallimento anche in sede di comparsa conclusionale, per le ragioni tutte individuate dal CTU e che di seguito si esporranno.
7. Va allora in primo luogo rilevato che la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio risulta redatta in modo approfondito ed accurato dalla dott. Piacquaddio, CTU nominato, contenendo lo scritto considerazioni, valutazioni e conclusioni che appaiono pienamente condivisibili e che qui vale la pena di riportare integralmente; rileva in proposito la CTU:
 - *“Le numerosissime contestazioni del fallimento sono state esaminate dunque, esclusivamente in relazione alla posizione dell'amministratore (atteso che all'epoca della redazione della CTU la transazione con i sindaci e le assicurazioni era già stata raggiunta, ndr) e risultano solo in minima parte confermate dalla documentazione in atti. In generale, appare dimostrato un disordine amministrativo e contabile nella gestione della società da parte dell'amministratore, ma non altrettanto può dirsi per i danni cagionati da quest'ultimo. Questo rilievo appare confermato dalle seguenti allegazioni difensive del fallimento: “Non devono, inoltre, essere sottovalutate le particolari difficoltà riscontrate dalla curatela nel reperimento di riscontri documentali. Basti al riguardo pensare alle richieste inviate ai presunti fornitori della Fallita e rimaste del tutto inevase. Tali carenze, se da un lato, hanno inevitabilmente impedito di garantire per ogni circostanza dedotta un*



supporto probatorio; dall'altro, hanno certamente fornito degli elementi presuntivi e sintetici di allegazione, dai quali emerge la plausibilità logica, nel caso concreto, dell'imputazione causale di un certo risultato negativo per il patrimonio sociale" (cfr memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., n. 1 nell'interesse del Fallimento Plutone s.r.l. in liquidazione). La sottoscritta ctu non condivide l'inferenza logica affermata dal fallimento secondo cui, dal disordine amministrativo discende necessariamente un danno patrimoniale per la società gestita; ciò alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 9100/2015). In particolare:

- □ possono dirsi accertati i danni derivanti dalla riscossione di importi dai clienti per € **66.252,68** (cfr par. 4.13);
- □ costituiscono atto illecito le restituzioni dei finanziamenti postergati eseguite dall'amministratore in suo favore per complessivi € **718.467,70** (cfr par. 4.3), ma la mancata produzione dello stato passivo non consente di affermare in che misura questo illecito abbia danneggiati i creditori sociali (cfr. CTU pag. 63 e ss.).

Nel caso di specie, come verrà illustrato di seguito, non ricorre invero quella "plausibilità logica" alla quale il fallimento attore fa riferimento, per poter imputare i danni richiesti alla condotta dell'amministratore Pentimone.

8. Quanto poi alla richiamata (ma tardiva, essendo intervenuta solo in fase di redazione delle memorie di replica predisposte dai CTP) richiesta del fallimento di liquidare il danno attraverso il criterio della differenza dei netti patrimoniali di periodo, la CTU ha correttamente osservato (pag. 71 della relazione): *"Il ctp, a conclusione delle sue osservazioni, propone la ricostruzione del danno secondo il metodo della differenza dei netti patrimoniali riferiti ad un momento iniziale coincidente con la manifestazione del dissesto e a quello finale coincidente con la data del fallimento. Il ctp quantifica quindi il danno in euro 5.388.237. Sul punto si osserva che il metodo indicato dal ctp presuppone la formulazione di una domanda (di danno ndr) che, in questo caso, il fallimento non ha proposto, ossia la responsabilità dell'amministratore fondata sulla prosecuzione dell'attività nonostante la inesistenza del capitale sociale minimo. Peraltro, il metodo non è correttamente applicato dal ctp, il quale non indica alcuna differenza fra il netto patrimoniale "iniziale" (coincidente con la data ipotetica di scioglimento della società conseguentemente all'azzeramento del capitale sociale) e il netto "finale", ma si limita a affermare che "i patrimoni netti della società devono essere rettificati per effetto dei seguenti rilievi aventi impatto sugli stessi" (segue elenco di alcuni dei rilievi fin qui esaminati). E' del tutto evidente che manca un raffronto fra due patrimoni netti, da cui ricavare il differenziale*

che caratterizza il metodo e che manca una corretta riclassificazione dei bilanci, giacché non si fa riferimento specifico ai bilanci approvati nei singoli esercizi. Ciò conferma, da ultimo, che il fallimento non è in grado di affermare in quale esercizio si sarebbe verificato lo scioglimento della società. Si tratta di considerazioni che appaiono corrette sia dal punto di vista tecnico (quanto alla applicazione del criterio dell'aggravamento del passivo da valutarsi dalla data in cui la società ha perso la continuità operativa alla data del fallimento) sia dal punto di vista strettamente processuale, giacché le circostanze relative alla perdita della continuità operativa da parte della società poi fallita non risultano essere state né compiutamente allegare né tantomeno tempestivamente provate quantomeno nella prima memoria autorizzate, termine ultimo per l'individuazione della materia del contendere.

9. Il fallimento ha contestato all'ex amministratore Andrea Pentimone di aver posto in essere una serie di operazioni dannose per la società e allo stesso favorevoli. In primo luogo l'aver deliberato (assemblea composta dal solo Pentimone) l'acquisto del 100% delle quote della società Parma Invest s.r.l. unipersonale (socio unico e amministratore di questa società era lo stesso Pentimone) in palese conflitto di interessi; contestualmente, rileva la procedura, venivano ceduti alla Credemleasing s.p.a. alcune unità immobiliari di proprietà della società poi fallita Pentimone Costruzioni, a fronte del pagamento di euro 1.651.000,00; l'immobile veniva poi ceduto in locazione finanziaria alla controllata Parma Invest, la quale a sua volta concedeva in locazione gli immobili alla Siriam s.p.a (che, a quanto pare di capire, già li conduceva in locazione all'epoca in cui ne era proprietaria la Pentimone Costruzioni); parte del ricavato della cessione, in misura di euro 435.000,00 veniva quindi devoluto dalla Pentimone alla Parma Invest a titolo di finanziamento (per permettere, secondo il fallimento, di corrispondere alla controllata la prima rata di *leasing*). Il fallimento ha evidenziato, inoltre, nei rapporti tra le due società Pentimone Costruzioni e Parma Invest, compensazioni ingiustificate, in quanto le prestazioni oggetto di fatturazione da parte di quest'ultima nei confronti della società poi fallita avrebbero dovuto ritenersi inattendibili, in mancanza di voci di spesa appostate a debito che potessero fornire la prova delle prestazioni rese (con relativi giustificativi), quindi in mancanza dei necessari riscontri contabili. Questa operazione, secondo il fallimento, parrebbe *“volta ad agevolare il trasferimento dei cespiti dalla Pentimone Costruzioni alla Parma Invest”*. Il danno risarcibile non sarebbe facilmente quantificabile e quindi andrebbe liquidato in via equitativa. La Pentimone Costruzioni, avrebbe erogato finanziamenti alla Parma Invest per euro 666.120,00, e avrebbe avuto in restituzione soltanto euro 54.000,00, euro 220.770,52 sarebbero stati portati a compensazione ed euro 285.685,38 non sarebbero mai stati riscossi. Il danno

patito, secondo quanto precisato in atto di citazione, sarebbe pari ad euro 612.120,00, pari alla differenza tra l'importo erogato a titolo di finanziamenti e quello poi restituito. In comparsa conclusionale il detto danno è ridotto alla somma di euro 435.000,00, quindi in misura del finanziamento erogato.

10. La CTU, dopo avere premesso l'impossibilità di ricostruire i rapporti tra le due società anche in conseguenza della mancata acquisizione della documentazione contabile della Parma Invest, ha negato che dalle allegazioni svolte dal fallimento attore possa inferirsi, anche solo in termini di plausibilità logica, che l'operazione di acquisizione delle quote della stessa società possa ritenersi finalizzata all'"annacquamento" del patrimonio della società a vantaggio del socio Penimone. A pag. 19 e ss. della CTU si evidenzia che i rapporti tra le due società risultano annotati sia nei bilanci sia nelle relazioni agli stessi (sebbene per l'aspetto dell'esigibilità del credito entro l'esercizio successivo l'annotazione non risulti corretta). Però, aggiunge il fallimento, la quantificazione in termini di 612.000 euro (credito vantato dal fallimento nei confronti della Parma Invest, comprensivo dei finanziamenti non restituiti) non trova conferma nei documenti esaminati, essendo l'unico dato relativo al credito vantato dalla controllante nei confronti della controllata quello risultante dalla scheda contabile al 31.12.2009, pari ad euro 285.696,38. Tuttavia, osserva la CTU, tale credito, di per sè non può trasformarsi né in una perdita (non essendo provato l'azzeramento del capitale sociale all'epoca in questione). Né risulta prodotto agli atti lo stato passivo della fallita. Quanto poi al danno calcolato sulla scorta dell'ammontare dei finanziamenti infruttiferi per euro 435.000,00, si vedano le condivisibili osservazioni contenute nella CTU a pag. 65, la quale ha concluso che il danno in tale misura non risulta né provato né plausibile, in quanto nel bilancio della società alla data del fallimento risulta un credito verso la controllata di euro 235.000,00.

11. Aggiunge la procedura che in data 4.4.2007 la società avrebbe venduto a tale sig.ra Nadotti due porzioni immobiliari dichiarate ancora in costruzione a fronte del pagamento omnicomprensivo di euro 220.000,00; la natura di immobili in costruzione sarebbe smentita dalla circostanza che due mesi dopo la detta acquirente avrebbe richiesto il rilascio del certificato di conformità urbanistica al Comune di Parma, certificato che potrebbe essere solo richiesto all'esito del completamento dei lavori di edificazione ex art. 25 TUE, mentre il prezzo vile concordato tradirebbe pure il carattere fraudolento della vendita e i fini distrattivi, atteso il corrispettivo della successiva rivendita, pari ad euro 871.750,00; nel 2009, inoltre, risultava costituito un diritto di abitazione in favore di Andrea Pentimone, al quale poi lo stesso avrebbe rinunciato al



momento del trasferimento successivo dell'immobile operato dalla Nadotti. Il danno in questo caso sarebbe quantificato nella differenza tra il valore della successiva vendita e il prezzo al quale la società avrebbe venduto gli immobili alla Nadotti, quindi euro 651.750,00. Sul punto la CTU ha osservato (le considerazioni sono sa a pag. 26 e ss della perizia che a pag. 65) che le prospettazioni della parte attrice non trovano supporto negli elementi acquisiti agli atti di causa, sussistendo in senso contrario prove documentali non disconosciute, segnatamente le certificazioni di conformità urbanistica risultano rilasciate tre anni dopo la richiesta, mentre non è conosciuto lo stato effettivo e dunque la consistenza degli immobili al momento della loro successiva cessione. Anche in questo caso il criterio di plausibilità logica non può fondare la liquidazione equitativa.

12. Il fallimento ha pure lamentato che la società *in bonis* avrebbe acquistato un complesso immobiliare in fase di costruzione per la successiva vendita di sette villette in Salsomaggiore per un importo di euro 1.191.000,00 oltre IVA per gli immobili e di euro 9.000,00 per il terreno; il prezzo sarebbe stato saldato al venditore Società CNC Costruzioni s.r.l. unipersonale (interamente posseduta dal Pentimone che ne era pure l'amministratore unico); le modalità di pagamento del prezzo tradirebbero anche in questo caso l'effettiva convenienza economica giacché una parte sarebbe stata saldata tramite accollo del mutuo e per la somma di euro 369.500,00 mediante compensazione del dovuto con precedenti finanziamenti erogati dalla Pentimone alla CNC Costruzioni, riconducibile allo stesso Pentimone; il residuo sarebbe stato poi corrisposto nel 2005; la fatturazione da parte della società sarebbe avvenuta solo nel 2006, circostanza quest'ultima che tradirebbe il carattere fraudolento dell'operazione. Infine, i crediti vantati nei confronti della CNC sarebbero irrecuperabili alla procedura atteso che la società in questione sarebbe stata posta in liquidazione e poi cancellata dal registro imprese a far data dal 2010. Il danno sarebbe costituito dalla somma di euro 369.500,00 pari alla parte di debito compensata.
13. La CTU ha evidenziato sul punto che, dal 2004 fino alla data del fallimento, la documentazione contabile testimonia che, a fronte di un credito nel 2004 pari ad euro 440.878, nel 2005-2007 tale importo si è ridotto negli anni diminuendo sino ad euro 13.454,06 (e così al 31.12.2009). Ne consegue che anche in questo caso difetta quella plausibilità logica che dovrebbe giustificare l'attribuzione del danno per tale parte in via equitativa. (cfr. CTU pag. 40).
14. Ancora, la Pentimone *in bonis* avrebbe ceduto nel 2009 in favore della AF Costruzioni s.r.l. (amministrata da Andrea Pentimone) tutti i suoi beni ammortizzabili per la somma di euro



111.857,54; il pagamento sarebbe avvenuto attraverso compensazioni di posizioni debitorie assunte nei confronti della detta società e di altri fornitori (specificamente indicati dalla procedura attrice). Le modalità della cessione lascerebbero presumere che l'operazione fosse finalizzata a far uscire dal patrimonio della società beni che avrebbero potuto essere aggrediti dai creditori; il danno sarebbe quantificabile nella misura di euro 111.857,54, importo pattuito per la cessione e mai corrisposto. Anche in questo caso il CTU ha esaminato la scheda contabile relativa ai rapporti tra la fallita e la AF Costruzioni, rilevando un saldo al 31.12.2009 che risulta compensato con altre partite di debito; alla richiesta del fallimento di pagamento del saldo, il liquidatore della AF, peraltro lo stesso Pentimone, ha dichiarato che la società non ha debiti. Allo stato, dunque, il danno quantificato nella misura della somma stabilita quale corrispettivo per la cessione dei beni ammortizzabili non ha alcuna plausibilità logica.

15. Il fallimento ha pure evidenziato che l'esame della contabilità da parte del curatore avrebbe consentito di verificare che alcune fatture contabilizzate riguarderebbero prestazioni mai erogate e dunque che dovrebbero ritenersi false, in assenza di ulteriore documentazione comprovante le prestazioni; si sarebbe trattato di una modalità attraverso la quale la società avrebbe mascherato il passivo di bilancio facendo risultare sopravvenienze inesistenti. Parimenti, e per la stessa ragione, le perdite della società sarebbero state occultate per il tramite di sopravvalutazioni delle rimanenze presenti in bilancio, come comprovato dalla circostanza che alcuni immobili siti in Parma via Argini, appostati in bilancio al 31.12.2007 per la somma di euro 2.898.611,00 sarebbero stati venduti dopo appena qualche mese dall'approvazione del bilancio, al prezzo di euro 1.420.123,00 pari quasi alla metà del valore inizialmente dichiarato. Il tutto al fine di ritardare l'emersione dello stato di insolvenza della società. Il fallimento non ne trae alcuna indicazione di danno e non prova l'epoca antecedente nella quale sarebbe collocabile la sopravvenuta condizione di insolvenza. La CTU fornisce esaustivi chiarimenti a pag. 37 della relazione.

16. L'esame delle scritture contabili avrebbe poi evidenziato, nella prospettazione del fallimento, disordine nella gestione della contabilità: alcune contabilizzazioni sarebbero state omesse o effettuate parzialmente (ad es. acconti del debitore Mascolo contabilizzati per euro 10.000,00 anziché per euro 35.000,00); altre erronee contabilizzazioni riguarderebbero i costi per lavori di edificazione di due unità immobiliari in Salsomaggiore (costi contabilizzati per euro 631.774,00) a fronte di un prezzo di vendita degli stessi pari ad euro 600.000,00, mai rettificati.

La società poi fallita avrebbe poi concluso una transazione non conveniente con la società



Quattro Mura, la quale avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 1.028.976,44 avendo invece sottoscritto una transazione per la somma di euro 485.976,00.

Ancora la società poi fallita avrebbe omissis la contabilizzazione di fatture per un totale di euro 791.246,53 e avrebbe omissis la contabilizzazione di somme versate da alcuni clienti della società non essendo stato in grado di dimostrare l'effettivo impiego dei detti importi, risultando altresì ingiustificata la mancata riscossione dell'importo di euro 200.000,00 nei confronti della società AF Costruzioni s.r.l., somma richiesta dalla curatela. Il danno sarebbe pari all'ammontare dell'importo non recuperabile e il danno alla società sarebbe in pari misura. Il danno relativo alla omissis contabilizzazione di somme dovute ammonterebbe ad euro 554.566,7, pari all'ammontare delle somme non confluite nel patrimonio della società

La CTU ha esaminato le contestazioni evidenziando che, pur a fronte di scritture anomale, la documentazione versata in atti non sia sufficiente per dedurre un danno in mancanza di un quadro probatorio compiuto, quale sarebbe stato se il fallimento avesse dimostrato l'inesistenza dei debiti compensati o la falsità delle compensazioni (pag. 48 ess. CTU).

17. Ancora, sarebbero illegittimi i finanziamenti erogati in favore della società dal Pentimone sotto forma di "socio conto finanziamento infruttifero" e "soci versamenti in conto capitale", in quanto effettuati in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività svolta dalla Pentimone Costruzioni, risulterebbe un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, essendo ragionevole un conferimento al posto del finanziamento, tali finanziamenti avendo contribuito a ritardare l'emersione dello stato di irreversibile dissesto in cui versava la società, poi inevitabilmente sfociato nel fallimento della stessa. Parimenti illecite sarebbero le restituzioni dei finanziamenti prestatati dal Pentimone alla società a far data dal 2007, anno del presumibile verificarsi dell'insolvenza, avendo contribuito all'aggravamento del dissesto, per una somma totale di euro 857.471,00 (di cui euro 400.971 rimborsato nel 2007 ed euro 456.000,00 rimborsato nel 2008).

Sul punto la CTU ha evidenziato che, pur a fronte dell'accertata illiceità del rimborso effettuato al socio, sussistendo il presupposto di cui all'art. 2467 c.c. (pag. 30 della CTU), la mancata produzione dello stato passivo ha impedito di verificare se la restituzione in questione abbia danneggiato o meno i creditori sociali, nell'interesse dei quali la previsione risulta introdotta.

18. Da ultimo, la procedura attrice ha riscontrato dichiarazioni fiscali per IRES, IRAP e IVA per il periodo fiscale 2006 e 2007 che "parrebbero" essere non veritiere, come testimoniato da accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate di Parma; ne sarebbe conseguita l'ommissis



corresponsione nella giusta misura delle predette imposte; i verbali sarebbero stati impugnati dalla procedura che, in caso di esito negativo delle impugnazioni, potrebbe subire sanzioni che integrerebbero un danno risarcibile, oltre alle spese sostenute per l'impugnazione.

In ordine a questo aspetto la CTU ha correttamente osservato che, allo stato, non sono stati comprovati gli esiti delle impugnazioni dei verbali di accertamento operati dalla curatela, sicché allo stato il danno non sarebbe quantificabile.

19. Altresì condivisibile appaiono le conclusioni alle quali giunge il CTU con riferimento alle somme incassate ma non registrate nella contabilità della società poi fallita (pag. 59 della CTU). Afferma la consulente d'ufficio: *“Dai documenti in atti risulta che il curatore del fallimento ha inviato lettere raccomandate con richiesta di pagamento ai seguenti clienti: - Maria Rosaria Nadotti (documento 60 fascicolo attore): dalla scheda contabile, allegata alla richiesta di pagamento inviata dal curatore, risulta un credito della società fallita di € 32.524. La sig.ra Nadotti nella risposta al curatore dichiara di aver pagato il detto importo come segue: € 2.864 pagando il notaio che ha redatto l'atto di acquisto dell'immobile, anche se nell'atto allegato risulta stabilito l'obbligo di pagamento delle spese a carico del cedente (Costruzioni Pentimone); € 2.600 in contanti con ricevuta che riporta la data del 1/7/2009 e la firma leggibile “Pentimone Andrea”, fotocopia della contabile della Banca Popolare dell'Emilia Romagna del bonifico di € 22.000 in data 18/1/2010 a favore di Pentimone Costruzione fotocopia poco leggibile della contabile della Banca Popolare dell'Emilia Romagna del bonifico di € 5.200. In merito ai pagamenti eseguiti dalla sig.ra Nadotti, si rileva altresì che la Banca Popolare dell'Emilia Romagna nella lettera inviata al curatore in data 15/5/2012 dichiara quanto segue: “il bonifico di € 22.000 del 18/1/2010 viene appostato momentaneamente su c/di filiale debitori/creditori e successivamente accreditato a favore della Pentimone Costruzioni srl, che, a sua volta, disponeva il bonifico a favore di Pentimone Andrea, come da istruzioni delle società; il bonifico di €5.200, disposto da Nadotti Maria Rosaria a favore di Pentimone Andrea, venne accreditato sul c/c intestato a quest'ultimo.” (documento 61). - Evelina Kaczanowska: alla richiesta di pagamento inviata dal curatore per € 7.479,22 alla quale è allegata la scheda contabile 2009, il debitore ha risposto affermando di aver pagato l'intero importo in contanti (documento 62 fascicolo attore) - Bruna Cervellino: dalla scheda contabile 2009 risulta un credito di € 3.800,89 relativo alla fattura n. 2 del 9/1/2009 e dalla scheda contabile 2010 un saldo pari a zero, a seguito della registrazione in avere in data 23/7/2010 con causale “incasso fatture Cervellino Banca Popolare Emilia Romagna”. Alla*

richiesta di pagamento inviata dal curatore, la sig.ra Cervellino ha risposto affermando di aver pagato in contanti al sig. Pentimone la somma di € 4.000 per lavori mai eseguiti e che il sig. Pentimone “non riuscendo a restituire l’acconto ha messo a disposizione due auto usate del valore di € 3.800,00” (documento 63 fascicolo attore). - F.D. S.r.l.: dalla scheda contabile 2009 risulta un credito di € 14.400, coincidente con il saldo di apertura. Alla richiesta di pagamento inviata dal curatore del fallimento Pentimone Costruzioni, è allegata la risposta del commercialista della società alla quale sono allegare cinque ricevute di pagamento in contanti con le seguenti date 15 gennaio, 25 gennaio, 11 febbraio, 5 marzo e 18 marzo 2010. Su tutte le ricevute è riportato il timbro Pentimone Costruzioni con firma. L’importo complessivo è di € 14,400,00 (documento 64 fascicolo attore). - Gabriella Mai: dalla scheda contabile 2009 risulta un credito di € 17.719,00, saldo di apertura. Alla risposta inviata a seguito della richiesta di pagamento inviata dal curatore, è allegata la dichiarazione del sig. Andrea Pentimone in data 31/7/2007 di seguito riportata: “con riferimento all’atto stipulato (...) avente ad oggetto la compravendita di unità immobiliari (...) nulla è più dovuto a tal titolo alla società venditrice da parte degli acquirenti Mai Gabriella e Zanardi Sara e Zanardi Alberto” (documento 65 fascicolo attore). - Gianfranco Tonani: dalla scheda contabile risulta un credito al 31/12/2006 di € 24.652,68. Lo stesso saldo risulta dalla scheda contabile 2009. Alla richiesta di pagamento inviata dal curatore, il legale del sig. Tonani ha risposto affermando che lo stesso ha integralmente pagato il prezzo di compravendita di un immobile acquistato da Pentimone Costruzioni, come risulta dall’atto di compravendita allegato. Non risultano ulteriori richieste di pagamento inviate dal curatore (documento 66 fascicolo attore). La somma totale ammonta ad euro 10.575,79. Le contestazioni del fallimento risultano provate dai documenti in atti sicuramente per gli importi pagati dalla signora Nadotti con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Andrea Pentimone per complessivi € 27.200,00, con ragionevole probabilità per i clienti F.D. srl che ha esibito ricevute di pagamento e per Tonani che ha allegato l’atto di vendita contenente quietanza. Per gli altri importi, non sembra idonea a dimostrare l’estinzione del debito la mera dichiarazione del debitore di aver pagato in contanti”. Il danno, quindi, può dirsi dimostrato per euro 66.252,68. La domanda del fallimento attore può accogliersi dunque nella detta misura, e il convenuto Andrea Pentimone condannato al pagamento, in favore del fallimento attore, della somma di euro 66.252,68 euro, oltre rivalutazione dalla data della percezione delle somme sino alla data della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della pronuncia sino a quella del pagamento..

20. Trattandosi di danno ascrivibile al solo Pentimone, alcuna conseguenza si riscontra per effetto

dell'avvenuta transazione operata dalla procedura attrice son i sindaci convenuti.

21. Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, possono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- In accoglimento della domanda proposta dal fallimento della società Plutone s.r.l. nei confronti di Andrea Pentimone, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 66.252,68, oltre rivalutazione dalla data delle singole appropriazioni sino a quella della sentenza oltre gli interessi sulla somma così rivalutata dalla data della sentenza al pagamento;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Bologna, 21.3.2018

Il Giudice Relatore

dott. Daria Sbariscia

Il Presidente

dott. Fabio Florini

